



TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Penale

**DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DI UDIERZA DIBATTIMENTALE
MONOCRATICA**

Il Presidente di Sezione,

visto il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

rilevato che:

- (1) ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del d.l. 18/2020, «Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020»;
- (2) ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.l. 18/2020, «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [...]
 - b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
 - c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale»;
- (3) ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 18/2020, «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»;

rilevato che il procedimento indicato in dispositivo fissato per l'udienza dibattimentale monocratica del giorno 23 marzo 2020 sul proprio ruolo non rientra tra le ipotesi eccezionali indicate all'art. 83, comma 3, del d.l. 18/2020, non essendo pervenuta alcuna istanza di trattazione;

considerato che, pertanto, il procedimento in questione deve essere differiti ad altra data con decreto emesso ai sensi dell'art. 465 c.p.p., strumento applicabile anche alle ipotesi di rinvio fuori udienza disposto nel corso del dibattimento (Cass. Sez. 3 n. 17218 del 3.3.2009 Rv 243754);

P.Q.M.

Dispone: l'udienza penale dibattimentale monocratica fissata per il giorno **23 marzo 2020 sul proprio ruolo** nel procedimento nn. 1684/18 R.G.N.R. – 1627/18 R.G.DIB è rinviata d'ufficio, per gli stessi incumbenti, al giorno **4 maggio 2021**, ore 12.30, ad eccezione:

Nel predetto procedimento sono sospesi, nei limiti di legge, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, nonché per la immediata comunicazione del presente decreto al P.M., al C.O.A. e alla Camera Penale in sede.

Tivoli, 20 marzo 2020 ore 12:30.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Nicola Di Grazia

